Attestato di registrazione per Marchio di Impresa

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi —

Primo Deposito

Il presente attestato viene rilasciato per il marchio di impresa oggetto della domanda

Numero deposito/Numero 302019000097420

 ZANGELMI DA Titolare: registrazione: VIDE 100.0%

Data deposito: 19/12/2019 Mandatario/Rappresentante: Stefania Pareschi

Mondial Marchi S.r.l.

Indirizzo: via Olindo Malagodi 1

44042 Cento

Titolo del marchio:METODO ZANGELMI

Immagine del marchio

METODO ZANGELMI

Classi

- Classe 44 declaratoria: Servizi medici; servizi veterinari; cure d'igiene e di bellezza per l'uomo o per gli animali; servizi di agricoltura, orticoltura e silvicoltura.
 - Prodotti/servizi oggetto di protezione:
 - 440087: servizi medici
 - 888888: servizi di osteopatia

La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda.

Roma, 23/09/2020

Il Dirigente della Divisione VIII Alfonso Piantedosi

Banca		UNICREDIT S.p.A.
presso		03165 Cento
IBAN		IT05Q0200823401000003954335
Swift	BIC	UNCRITM1NS5

Consulenti in marchi · Trademark attorneys:

Lino Corridola Stefania Pareschi Cristiana Samaritani Calzolari Olivia Fallavena Elena Pomello Lisa Simoni

Consulenti legali \cdot Legal counsels:

avv. Isacco Poluzzi avv. Alessia Rizzoli



www.mondialmarchi.com info@mondialmarchi.com mondialmarchi@pec.it Mondial Marchi s.r.l. Cap. Soc. € 60.000,00 i.v. Reg. Imp. di Ferrara, Cod. Fisc. e P. IVA (VAT Reg. N. IT) 01021040389 - REA FE 127 152

Sede legale / Head Office: 44042 CENTO (FE) - Italy Via Olindo Malagodi, 1 Tel. +39 051 6835639 - Fax +39 051 901916 37047 SAN BONIFACIO (VR) - Italy Via Roma, 64 - C.P. 34A Tel. +39 045 7611800 - Fax +39 045 7611442

Spett.
ZANGELMI DAVIDE
VIA TAMAGNI, 31/A
37032 MONTEFORTE D'ALPONE (VR)
ITALIA

CENTO, 5 novembre 2020 Ns. rif. 0295G/3518/IT7185/vp

OGGETTO: Registrazione

Vostro marchio: METODO ZANGELMI

Registro: ITALIA Classi: 44

Registrazione: n. 302019000097420 del 23/09/2020

Scadenza: 19/12/2029 Scadenza uso: 23/09/2025

Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni ed abbiamo il piacere di comunicarVi l'avvenuta registrazione del marchio sopra indicato presso la Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, del Ministero dello Sviluppo Economico di Roma (d'ora in poi "UIBM").

Gli effetti della registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda. La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda e può essere rinnovata per periodi di dieci anni.

L'articolo 24 del Codice di Proprietà Industriale stabilisce che "(...) il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo".

Vogliate trovare, in allegato alla presente, l'attestato di registrazione del marchio unitamente ad una scheda informativa che Vi invitiamo a leggere attentamente.

Si precisa che l'attestato di registrazione è costituito da un file in formato pdf firmato digitalmente dalla divisione dell'UIBM competente e costituisce - ai sensi dell'art.23bis, co.1 del d.lgs. n. 82/20015 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale) - un duplicato informatico del titolo di Proprietà Industriale. L'attestato di registrazione è da considerarsi un originale a tutti gli effetti finché resta in formato digitale. Vi invitiamo a salvarlo senza effettuare modifiche. Se dovesse essere stampato per i Vostri archivi cartacei o per uso interno avrà valore di semplice copia. Nel caso in cui doveste avere necessità del certificato di registrazione in formato cartaceo con valore di copia autentica, sarà necessario depositare presso l'UIBM un'istanza soggetta ad imposta di bollo. I tempi per l'ottenimento della copia sono circa 20 giorni lavorativi dalla presa in carico da parte del nostro Studio.

Cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Mondial Marchi Vanina Picariello





Stato:

CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE

Scheda informativa

Italia

Ufficio competente:	Ministero dello Sviluppo Economico – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Roma (d'ora in poi U.I.B.M.)	
Fonte normativa:	Decreto Legislativo n. 30 del 10/02/2005 denominato Codice della Proprietà Industriale (d'ora in poi C.P.I.) e successive modifiche. Regolamento di attuazione del C.P.I.: Decreto Legislativo n. 33 del 13/01/2010	
Domanda di registrazione:	Primo deposito	
Diritti conferiti:	 Art. 20 C.P.I. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. 2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità. 3. Il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci. 	
Classificazione di Nizza:	Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dall'Accordo di Nizza vigente al momento del primo deposito.	
Priorità:	 Art. 4 C.P.I. Chiunque abbia regolarmente depositato, in o per uno Stato facente parte di una convenzione internazionale ratificata dall'Italia che riconosce il diritto di priorità, una domanda diretta ad ottenere un titolo di proprietà industriale o il suo avente causa, fruisce di un diritto di priorità a decorrere dalla prima domanda per effettuare il deposito di una domanda () di marchio, secondo le disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione di Unione di Parigi. Il termine di priorità e' () di sei mesi per () i marchi. () 	
Rinnovi:	 Art. 16 C.P.I. La registrazione può essere rinnovata per lo stesso marchio precedente, con riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi secondo la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dall'Accordo di Nizza () La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni. La rinnovazione della registrazione di un marchio che è stato oggetto di trasferimento per una parte dei prodotti o servizi è effettuata separatamente dai rispettivi titolari. () I 10 anni si calcolano dalla data di deposito della prima domanda di marchio; rinnovabile ogni 10 anni. 	
Estensione Internazionale:	Il presente titolo può costituire la base per estendere i diritti di marchio in più di 90 paesi esteri, facenti parte dell'Accordo di Madrid del 1891 e del Protocollo di Madrid del 1989.	
Uso del marchio:	 Art. 24 C.P.I. 1. A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo. 1. bis () 	

SR Mondial Marchi

dell'esportazione di essi.

3.

Ai fini di cui al presente articolo sono equiparati all'uso del

marchio l'uso dello stesso in forma modificata che non ne alteri il carattere distintivo, nonché l'apposizione nello stato del marchio sui prodotti o sulle loro confezioni ai fini

Il quinquennio decorre dalla data di registrazione della domanda di primo deposito e non da quella di rinnovo.



Prove d'uso:

Annotazioni:

Trascrizioni:

Opposizioni:

Simbolo ®:

Verbali ed Attestati:

Avvertenza:

Poiché nel corso di qualche procedimento giudiziario o amministrativo potrebbero essere richieste le prove dell'utilizzo del marchio per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, è necessario conservare le prove d'uso del marchio.

Sottolineiamo che le fatture costituiscono la prova essenziale e che, pertanto, devono sempre essere conservate. All'interno delle fatture di vendita, il marchio deve essere indicato a fianco di ciascuna voce fatturata e non solo riportato genericamente sulla carta intestata In aggiunta alle fatture si possono produrre anche pubblicità, cataloghi, listini prezzi, etichette, imballaggi, giornali, riviste, bolle doganali, attestazioni varie (ad esempio premi o riconoscimenti ricevuti) e partecipazioni a fiere. È necessario che ciascun documento riporti la data.

Art. 197 C.P.I.

- 1. I mutamenti del nome o del domicilio del titolare del diritto di proprietà industriale o del suo mandatario, se vi sia, devono essere portati a conoscenza dell'Ufficio per l'annotazione sul registro di cui all'articolo 185.
- 2. (....
- *3.* (...)
- 4. (...)
- 5. Le dichiarazioni di rinuncia, anche parziale, ad un diritto di proprietà industriale sottoscritte dal titolare e le sentenze che pronunciano la nullità o la decadenza dei titoli di proprietà industriale pervenute all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi devono essere annotate sulla raccolta degli originali e di esse deve essere data notizia nel bollettino ufficiale.

Per adempiere a quanto previsto nel sopra citato articolo, Vi preghiamo di comunicarci tempestivamente ogni mutamento della ditta, della ragione/denominazione sociale e/o dell'indirizzo della sede.

Artt. 138, 139, 195, 196 C.P.I.

Art. 138 C.P.I.

 Debbono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi:

gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprietà industriale; gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento, privilegi speciali o diritti di garanzia;(...) gli atti di divisione, di società, di transazione; i verbali di pignoramento, (...) sentenze,(...) testamenti, (...)

Art. 139 C.P.I.

 Gli atti e le sentenze (...) finché non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato i diritti sul titolo di proprietà industriale ()

È quindi opportuno che ci venga preventivamente segnalata ogni iniziativa che potrebbe avere effetti sul titolo (ad esempio: cessione ramo di azienda, fusione, contratto di cessione o licenza di marchio) al fine di poterVi offrire l'adeguata consulenza durante la stesura degli atti sopra menzionati finalizzata ad una corretta presentazione della documentazione necessaria alla trascrizione presso l'U.I.B.M.

L'opposizione è una procedura amministrativa che si svolge di fronte all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi tramite la quale il titolare di un marchio anteriore può opporsi alla registrazione di un marchio posteriore identico o simile che ritiene lesivo dei propri diritti. Ove si concluda positivamente comporta il rifiuto della registrazione del marchio contro cui è stata proposta. L'opposizione che, a pena di inammissibilità, deve essere scritta, motivata e documentata, deve essere depositata dai soggetti legittimanti entro il termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione delle domande italiane oppure dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione delle registrazioni internazionali.

Per venire a conoscenza tempestivamente di depositi che minacciano il Vostro diritto di esclusiva e per poterlo conseguentemente difendere, consigliamo l'attivazione di un servizio di sorveglianza.

Potrete apporre il simbolo ® accanto al marchio registrato in tutta la comunicazione aziendale (ad esempio: confezioni, etichette, imballaggi, *depliant*, cataloghi ecc.) non appena avrete ottenuto la registrazione del Vostro marchio.

I verbali di deposito di domande di marchio, annotazioni, trascrizioni e gli attestati di registrazioni/rinnovazione a Voi consegnati sono gli originali rilasciati dal Ministero. Il nostro Studio conserva una semplice copia. La richiesta di ulteriori copie autentiche all'U.I.B.M è soggetta ad oneri professionali e a tasse.

Vi preghiamo di prestare la massima attenzione al fatto che alcune imprese, che non hanno alcuna relazione con l'U.I.B.M., si rivolgono ai richiedenti di domande di marchio nazionale sollecitando fraudolentemente il pagamento di una tassa di pubblicazione o di registrazione. Di norma, l'U.I.B.M. invia le proprie comunicazioni esclusivamente al mandatario designato per il marchio in oggetto. Pertanto, nel caso doveste ricevere comunicazioni di questo tipo, Vi invitiamo ad ignorarle e NON procedere al pagamento della somma indicata. In caso di dubbio Vi preghiamo di inoltrarci la comunicazione ricevuta per permetterci di esaminarne il contenuto.

